

aggravamento della situazione economica a causa del trasferimento del ricorrente in un immobile condotto in locazione.

La separazione dei coniugi interveniva nell'anno 2016. Tale separazione comportava ulteriore aggravamento delle condizioni economiche del ██████ per effetto della donazione del 50% dell'immobile di sua proprietà e con obbligo di versamento a titolo di mantenimento di € 2.000 mensile per la moglie ed € 2.000 per i figli; mantenimento poi cessato anche per effetto della revisione delle condizioni di separazione.

Può ritenersi, alla luce degli elementi illustrati dall'OCC e nel ricorso, qui sinteticamente riportati, che il debitore non abbia assunto obbligazioni senza usare la diligenza richiesta dalle circostanze, e che abbia dispiegato impegno nel tentativo di rimediare alla propria esposizione debitoria.

Non sono emersi, allo stato, degli elementi noti, atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Il piano proposto ai creditori prevede (pagg. 14 e 15 della memoria integrativa):

Creditore	Importo proposto	N.rate previste	Durata
Creditori prededucibili organi procedura	11.359,93	n.10 rate accantonate con finanza interna (di cui n.9 di euro 1250 e n.1 di euro 109,93)	da novembre 2024 ad agosto 2025 con finanza interna
Costi procedura	1.500,00	n.3 rata finanza interna (di cui n.1 rata da euro 200,00, n.1 rata da euro 940,07 e n.1 rata da euro 359,00)	Da agosto 25 a settembre 2025
Creditore privilegiato Privilegio grado 5 ex art.2751 bis n.2 c.c.	3.588,00	n.4 rate finanza interna (di cui n.1 rata da euro 891 e n.2 rate da euro 1250 e n.1 rata dell'importo di euro 197)	da settembre 2025 a dicembre 2025
Creditore privilegiato Ipotecario	52.000	n.1 rata finanza interna proveniente dalla vendita alla Signora Anna Maria Volpato della quota dei 2/9 dell'immobile di Limbiate	entro 6 mesi dall'omologa

Creditori privilegiati	121.829,46	n.1 rata finanza esterna e n.59 rate finanza interna (di cui n.1 dell'importo di 1053 e n.58 dell'importo di euro 1250)	n.1 rata entro 30 gg dall'Omologa + 59 rate rate a partire da novembre 2024 ad ottobre 2030
creditori chirografari	8.944,29	n.1 rata finanza esterna	entro 30 gg dall'Omologa
Totale	199.251,81		

L'attivo è identificato dall'OCC come consistente in:

€ 90.000,00 derivanti dal reddito del debitore;

€ 52.000 quale corrispettivo della vendita della quota di ■■■ dell'immobile sito in ■■■■;

€ 58.000 a titolo di finanza esterna messa a disposizione dalla sorella del debitore, a fondo perduto.

Il passivo, complessivamente ammontante a circa € 617.000, è costituito dal mancato pagamento di debiti di natura fiscale e previdenziale, oltre € 16.000 circa per spese stimate di procedura.

Va precisato che il debitore è obbligato in solido anche per il pagamento delle rate di mutuo gravanti sull'immobile di proprietà dell'ex coniuge (è stata rimessa al Commissario Giudiziale la verifica di ipotesi di revocatoria), per cui sussiste accollo interno al pagamento da parte dell'ex coniuge del sovraindebitato, non liberatorio nei confronti di ■■■■ che conserva pertanto la qualità di creditore. A fronte dello specifico rilievo in atti, è stato costituito uno specifico fondo rischi da parte dell'ex coniuge pari ad € 2.198,66 pari al 2% pari alla percentuale di soddisfazione dei crediti chirografari.

Il ceto creditorio è stato suddiviso in 7 classi.

La prima classe è meramente descrittiva in quanto annovera il legale della ricorrente;

La classe 2) include i creditori ipotecari per i quali si prevede il soddisfacimento nei limiti di capienza della quota di immobile su cui insiste la causa di prelazione;

La classe 3) include il creditore privilegiato ■■■■ con privilegio generale ex art. 2754, soddisfatto nella misura del 56,40%;

La classe 4) include il credito di ■■■■ (grado 18) soddisfatto con finanza esterna nella misura del 9%;

La classe 5) include il credito di ■■■■ (grado 19) soddisfatto con finanza esterna nella misura del 7%;

La classe 6) include il credito di ■■■■ (grado 20) soddisfatto con finanza esterna nella misura del 6%;

La classe 7) include i creditori chirografari declassati al chirografo soddisfatti nella misura del 2% con finanza esterna.

Le classi appaiono correttamente formate per omogeneità di interessi e posizione giuridica, con le precisazioni relative al diritto di voto, come di seguito indicato. Il ricorrente è debitore pressoché esclusivamente nei confronti degli enti impositori come rappresentati dall'agente per la riscossione e dell'ente previdenziale di appartenenza: la proposta, in termini di soddisfacimento e di tempi di

pagamento, appaiono, ai fini del controllo rimesso al tribunale in questa sede, conformi al dettato normativo.

L'OCC ha attestato che il pagamento dei crediti assistiti da privilegio generale viene effettuato in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione. Come visto, il debitore è titolare di una quota di un immobile in [REDACTED] il cui ricavato viene devoluto ai creditori muniti di titolo di prelazione su detto immobile nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione: sul punto è da segnalare che sussiste offerta irrevocabile da parte della sorella del debitore subordinata alla omologa del concordato (doc. 56) che verrebbe a caducarsi nel caso di apertura della liquidazione controllata. Analogamente è messa a disposizione dalla medesima sorella finanza esterna, non esistente in ipotesi di apertura di liquidazione controllata.

Appaiono rispettate le regole di distribuzione delle risorse, posto che le risorse corrispondenti al patrimonio del debitore vengono distribuite secondo le regole della priorità assoluta e le ulteriori risorse corrispondenti alla finanza esterna sono liberamente allocabili.

La proposta contempla il pagamento dei creditori nei tempi di cui alla tabella sopra indicata mediante la finanza esterna e la liquidità che fa parte del patrimonio del ricorrente.

L'OCC ha attestato la maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 75 comma 2 CCII, anche con specifico riferimento all'amministrazione finanziaria e agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

La relazione evidenzia infatti come con i mezzi propri il ricorrente potrebbe far fronte agli oneri prededucibili, al pagamento del difensore, al pagamento nei limiti di capienza del credito ipotecario di primo grado (ferma, come si è detto, l'improbabilità della vendita della quota del bene in ipotesi di liquidazione controllata) e solo parzialmente al pagamento della Inarcassa.

Il raffronto è rinvenibile alle pagine 15, pag. 16 e 17 della memoria integrativa: la comparazione è condotta tenuto conto della quota disponibile dello stipendio del ricorrente per un triennio (in considerazione della durata minima della liquidazione controllata) oltre che del valore di realizzo dei cespiti presenti nel patrimonio.

Si conferma dunque la sussistenza dell'ammissibilità della proposta, come già rilevato nel decreto di apertura della procedura, e la fattibilità del piano, che verrà eseguito mediante il realizzo dell'attivo sopra indicato.

Con decreto del 15.10.2024 è stata aperta la procedura concordataria e nominato quale c.g. l'avv. [REDACTED], sussistendo la fattispecie di cui all'art. 78 comma 2bis CCII lett. a).

In data 13.11.2024 è stata depositata memoria esplicativa dei crediti ammessi al voto, ove era stato precisato che i creditori votanti erano solo i creditori della classe 7, comprendente i creditori privilegiati degradati al chirografo.

Il C.G. ha provveduto alle comunicazioni ai creditori ai sensi dell'art. 78 comma 1 CCII in data 1.7.2024. Nel termine di cui all'art. 78 comma 2 sono pervenute le espressioni di voto, come riferite nella relazione sul voto depositata dal CG.

CREDITORI VOTANTI FAVOREVOLI:

DENOMINAZIONE	IMPORTO DEL CREDITO AMMESSO AL VOTO	% DIRITTO DI VOTO
Ag En Ce	358.606,28	80,75%

CREDITORI VOTANTI CONTRARI:

DENOMINAZIONE	IMPORTO DEL CREDITO AMMESSO AL VOTO	% DIRITTO DI VOTO
	85.507,64	19,25%

Valendo nel concordato minore, la regola dell'approvazione a maggioranza (anche per il concordato minore in continuità), la stessa deve ritenersi raggiunta come da computo che precede.

Ai fini che rilevano in questa sede, va osservato che risultano rispettate le regole di distribuzione delle risorse, posto che le risorse corrispondenti al patrimonio del debitore vengono distribuite secondo le regole della priorità assoluta e le residue risorse concordatarie corrispondono alla finanza esterna che è liberamente allocabile.

A seguito delle contestazioni mosse da [REDACTED], è stata fissata udienza, come in atti.

Con provvedimento in atti è stata chiesta l'integrazione della relazione sul voto al Commissario Giudiziale.

Va rilevato che le contestazioni mosse da [REDACTED] non riguardano la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria, ma le contestazioni attengono alla corretta determinazione della misura del credito e del privilegio accordato.

Va rammentato alle parti che nella procedura concordataria non è previsto l'accertamento dei crediti e che le contestazioni –in assenza di contestazioni relative alla convenienza- sono risolte ai soli fini della verifica del raggiungimento delle maggioranze di legge e che l'accertamento delle questioni sollevate potrà essere eventualmente avvenire in un separato giudizio.

Va richiamato sul punto l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, in materia di concordato preventivo, con principi valevoli anche con riguardo alla presente procedura, secondo cui "la verifica dei crediti che ha luogo in questa sede non è funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, ma risponde solo al fine di individuare quali crediti abbiano diritto al voto e di procedere, come si evince dall'art. 176, comma 2, L. fall., al calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della proposta. La norma, laddove prevede che il giudice delegato possa "ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze" rende palese che le determinazioni in tal guisa assunte hanno un'evidente efficacia limitata e non sono in ogni caso idonee a pregiudicare in alcun modo l'accertamento in merito all'esistenza, all'entità e alla natura del credito, nel senso espressamente previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'articolo in parola. Né, peraltro, un

diverso effetto nel senso di un riconoscimento definitivo del credito è argomentabile assumendo che il decreto di omologa rientri nel novero delle "pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti", di cui è menzione nell'art. 176, comma 1, L. fall., poiché un simile provvedimento non svolge alcuna funzione di accertamento del credito, se non, come detto, ai fini del calcolo delle maggioranze e della fattibilità del piano" (Cass., Sez. I, n. 6197/2020).

Va sul punto rilevato che, anche a considerare l'intero importo del credito indicato da [REDACTED], il concordato rimane ugualmente approvato permanendo il raggiungimento delle percentuali di legge (79% circa, anziché 80,75%) come da simulazione proposta dal Commissario Giudiziale nella relazione integrativa; tanto essendo sufficiente in questa sede ove – come si è detto- non deve pervenirsi all'accertamento definitivo del credito di [REDACTED], che viene in rilievo ai soli fini della verifica dell'approvazione del concordato.

Ogni ulteriore valutazione sul computo dei voti, deve tenere conto che nel concordato minore permane la regola del silenzio-assenso; consegue che ogni differente computo dei voti comporterebbe in ogni caso il raggiungimento delle maggioranze di legge, posto che l'unico creditore dissenziente è Inarcassa che non rappresenta la maggioranza dei crediti.

Quanto alla considerazione del privilegio invocato da [REDACTED], si osserva che –come messo in evidenza dal Commissario Giudiziale nel corso dell'udienza e come precisato nella relazione sul voto integrata- non vi sono creditori con un grado di privilegio antergato rispetto ad Inarcassa, con la conseguenza che, al netto delle somme destinate per legge al creditore ipotecario, il residuo importo sarà destinato *in primis* ad Inarcassa secondo le percentuali proposte; ciò anche a considerare il privilegio invocato dalla ricorrente, nulla mutando, in concreto, rispetto alla prospettazione proposta da Inarcassa.

Quanto all'accertamento dell'ulteriore requisito, relativo al raggiungimento della maggioranze per teste, va rilevato che [REDACTED] ha espresso il proprio voto per i singoli enti impositori ([REDACTED] [REDACTED]) oltre che in via del tutto autonoma per aggi e spese di riscossione di cui rimane titolare lo stesso agente per la riscossione.

La ripartizione del voto emerge dalla stessa dichiarazione di voto ove si legge "*che per i crediti già iscritti a ruolo la dichiarazione di adesione/mancata adesione alla proposta, viene espressa dall'Agente della riscossione, seppur non autonomamente ma su indicazioni fornite dagli Enti Impositori; che gli Enti Impositori titolari dei crediti iscritti a ruolo, indicati in indirizzo, sono stati interessati dall'Agente della riscossione affinché fornissero il proprio parere alla proposta di concordato minore; che per la componente di credito riferita ad aggi e oneri di riscossione, l'Agente della riscossione si esprime autonomamente seppur facendone seguire la sorte al tributo connesso*".

La puntuale e chiara manifestazione di voto espressa da [REDACTED] consente di ritenere raggiunto anche il requisito della maggioranze per teste quantomeno avuto riguardo al voto espresso autonomamente dall'agente per la riscossione per aggi e spese di riscossione (sui rapporti tra ente impositore e agente della riscossione quanto alle manifestazioni di voto, cfr. Cass. Civ. n. 35976/2022; Cass. Civ. n. 13877/2023).

Non sono emersi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Il tribunale omologa pertanto il concordato, conferma l'avv. [REDACTED] quale commissario giudiziale e dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito web del tribunale, omissi i dati sensibili, e che il c.g. provveda alla trascrizione quanto alla quota del diritto di proprietà e ai mobili registrati.

Ai sensi dell'art. 81 comma 1 CCII il debitore è tenuto all'esecuzione del piano, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e provvederà alla liquidazione dei beni secondo le regole delle procedure competitive ai sensi dell'art. 81, comma 1, CCII. Ogni difficoltà verrà risolta dal commissario giudiziale, e sottoposta al giudice se necessario.

Il pagamento dei creditori avverrà mediante appositi piani di riparto, nel rispetto della graduazione di legge dei crediti, previo parere favorevole del commissario giudiziale e deposito nel fascicolo per la presa d'atto del giudice.

Il c.g. depositerà ogni sei mesi a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza una relazione sullo stato di esecuzione del piano; nonché una relazione finale al termine dell'esecuzione, sentito il debitore, come previsto dall'art. 81 comma 3 CCII.

Non potendosi le osservazioni di Inarcassa qualificarsi come opposizione in senso tecnico, non essendo peraltro volte a contestare la convenienza della procedura, nulla si dispone sulle spese.

PQM

Omologa il concordato minore proposto da [REDACTED]
conferma l'avv. [REDACTED] quale commissario giudiziale;

dichiara chiusa la procedura;

dispone la pubblicazione e la trascrizione della sentenza come previsto in parte motiva;

dispone che il debitore si attenga nell'esecuzione del concordato alle previsioni di cui all'art. 81 CCII e a quanto stabilito in parte motiva della presente sentenza;

nulla sulle spese.

Milano, 3 marzo 2025.

Il Giudice
dott. Vincenza Agnese